

CONDIZIONI GENERALI DI SERVICE

1. PREMESSE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Le presenti condizioni generali di Service ("Condizioni Generali"), costituiscono parte integrante del Contratto stipulato tra Samet S.r.l. ("Appaltatore" e/o "Samet") o diversa società, controllata, collegata, consociata, affiliata o comunque facente parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia) ed il soggetto ("Committente") indicato nel modulo denominato, a seconda dei casi, "ordine, offerta, proposta" ("Condizioni Particolari"), congiuntamente le "Parti".

1.2. L'Appaltatore ha dimostrato di essere specializzato nella progettazione, realizzazione ed implementazione di soluzioni globali di service per mezzi di sollevamento, carrelli elevatori/trasportatori, impianti automatici, dispositivi di sicurezza, e nella fornitura di relativi servizi resa con la formula dei/del: Manutenzione Preventiva Programmata; Full Service; Controlli Periodici; Servizi Tecnici (i "Servizi").

1.3. Il Committente affida all'Appaltatore la fornitura dei Servizi relativi ai mezzi di sollevamento e/o carrelli elevatori/trasportatori e/o impianti automatici (i "Beni") così come meglio specificato nelle Condizioni Particolari.

1.4. Il "Contratto", nel dettaglio, è composto dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi allegati, congiuntamente alle Condizioni Particolari.

1.5. Il Contratto, debitamente sottoscritto da parte del Committente, avrà efficacia al momento della sua ricezione da parte dell'Appaltatore.

1.6. Il Committente assicura e garantisce che l'accettazione del Contratto è stata effettuata da un rappresentante legale specificamente autorizzato e dotato dei giusti poteri.

2. REFERENTI DEI SERVIZI

2.1. L'Appaltatore provvederà ad indicare un referente per i Servizi ("Referente Appaltatore"), al quale il Committente potrà indirizzare ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente Contratto e che rappresenterà l'Appaltatore con riferimento ad ogni pretesa, diritto od obbligo derivante e/o connesso al presente Contratto; egli avrà la completa responsabilità della conduzione e del coordinamento delle attività previste dal presente Contratto per tutta la durata del medesimo e, inoltre, curerà il collegamento del Sito con le strutture centrali di Toyota Material Handling Italia.

2.2. Il Committente, del pari, nominerà un proprio referente ("Referente Committente") al quale l'Appaltatore possa indirizzare ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente Contratto; egli avrà la responsabilità della supervisione dell'esecuzione delle attività da parte dell'Appaltatore e sarà autorizzato ad agire come principale contatto con il Referente Appaltatore nominato ai sensi del precedente comma.

3. DURATA E RECESSO

3.1. La durata del Contratto è pari a quella indicata nelle Condizioni Particolari.

3.2. Ad entrambe le Parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi all'altra Parte a mezzo PEC. Il preavviso si intenderà decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di recesso. Durante il periodo di preavviso l'Appaltatore garantirà comunque il pieno assolvimento degli obblighi contrattuali assunti e avrà diritto al pagamento di tutti i corrispettivi maturati per l'attività effettivamente svolta sino al termine del periodo di preavviso.

4. CORRISPETTIVO

4.1. Il corrispettivo previsto per il servizio è quello indicato nelle Condizioni Particolari ("Canone") e, salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, sarà pagato dal Committente nei modi e nei termini ivi previsti.

4.2. Il pagamento dei Canoni, così come di ogni diversa somma dovuta all'Appaltatore, non potrà essere sospeso o ritardato, anche di una sola rata, per motivo alcuno, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1460 c.c.. In caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni pattuite nelle Condizioni Particolari o, qualora non siano state previste, decorsi comunque 30 giorni dal ricevimento della fattura, saranno applicati a favore dell'Appaltatore interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

5.1. Con la sottoscrizione del Contratto il Committente riconosce che competeranno all'Appaltatore i Servizi indicati nelle Condizioni Particolari, acconsentendo il Committente sin d'ora affinché i suddetti servizi possano venire subappaltati dall'Appaltatore a precisa organizzazione della propria rete di assistenza con la quale intercorra regolare mandato di concessione di vendita o di officina autorizzata. Per garantire un corretto svolgimento dei Servizi, l'Appaltatore elaborerà, ove necessario, in collaborazione con il Committente, il planning, su base temporale, degli interventi. Più specificamente, in funzione delle necessità dei Servizi, verranno pianificati interventi con periodicità determinata dalle caratteristiche delle apparecchiature e dal loro utilizzo.

5.2. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente eventuali comprovate criticità, individuate nell'esecuzione delle attività a lui delegate. In seguito alla comunicazione delle criticità e delle azioni correttive suggerite, nel caso in cui il Committente non dia corso all'eliminazione delle criticità, l'Appaltatore escluderà dalla sua responsabilità le attività necessarie per l'eliminazione di guasti o mal funzionamento.

5.3. Il personale addetto alle attività di gestione e di esecuzione dei Servizi sarà in forza all'Appaltatore e dovrà possedere caratteristiche professionali ed esperienze tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e di quelli che verranno successivamente definiti.

5.4. L'Appaltatore si impegna a non eseguire alcuna modifica ai Beni oggetto dei Servizi del presente Contratto senza autorizzazione scritta da parte del Committente.

5.5. Il Committente si impegna a predisporre quanto necessario e di propria competenza per consentire l'attuazione degli interventi e il regolare svolgimento dei Servizi. Il Committente si impegna ad analizzare le segnalazioni di criticità tecniche comunicate dall'Appaltatore e ad avviare tempestivamente le azioni suggerite dall'Appaltatore per la loro eliminazione.

5.6. Nel caso in cui il Committente modifichi i Beni oggetto dei Servizi del presente Contratto e ciò sia rilevante per lo svolgimento dei Servizi, lo stesso dovrà darne tempestiva informazione all'Appaltatore. Qualora intervengano variazioni significative a tali Beni che incidano sulle attività oggetto del Contratto, il Committente si impegna sin d'ora a concordare con l'Appaltatore adeguamenti delle condizioni economiche.

6. OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI E DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008

6.1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni e disposizioni di Legge, presenti o future, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e normativa antinfortunistica.

6.2. Nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di Legge, nonché le norme di comune prudenza, per garantire l'incolumità dei propri dipendenti/soci e collaboratori e dei terzi e provvederà a svolgere una regolare attività di formazione ed informazione per la sicurezza dei propri dipendenti/soci e collaboratori.

6.3. L'Appaltatore, debitamente informato sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Committente in relazione alla propria attività nonché sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri dipendenti/soci e/o collaboratori dovranno operare, si impegna a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata agli stessi.

6.4. I dipendenti/soci e i collaboratori dell'Appaltatore dovranno essere, altresì, convenientemente istruiti, formati ed informati a cura dell'Appaltatore medesimo, in merito al lavoro da svolgere, alle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti.

6.5. I dipendenti/soci e i collaboratori dell'Appaltatore impiegati nell'espletamento dei Servizi dovranno essere dotati di ogni dispositivo idoneo di protezione previsto dalle vigenti leggi in materia. Le necessarie attrezzature antinfortunistiche previste dalla vigente normativa sono a carico dell'Appaltatore.

6.6. L'Appaltatore si impegna a fornire immediata comunicazione scritta al Committente di qualsiasi infortunio in cui dovessero incorrere i propri dipendenti/soci e/o collaboratori, precisando circostanze e cause del medesimo e si impegna ad informare costantemente il Committente degli sviluppi circa le condizioni dell'infortunato, gli accertamenti e le indagini svolte in merito dagli Enti preposti.

6.7. Il Committente, prima dell'esecuzione dei servizi, si obbliga a rendere edotto l'Appaltatore dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Le Parti si impegnano pertanto a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi discendenti da interferenze tra le attività svolte dal personale da esse impegnato nell'esecuzione del Servizio e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Ai sensi e per effetto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, qualora il Committente non rediga il documento di valutazione dei rischi da interferenze, con la sottoscrizione del presente Contratto conferma la non applicabilità dello stesso ai medesimi luoghi di lavoro e/o l'assenza di rischi di natura interferenziale durante le attività manutentive proprie del Contratto. Si fa, peraltro, riserva di interrompere l'attività in loco qualora vengano riscontrate condizioni di rischio interferenziale non preventivamente comunicate all'Appaltatore da parte del Committente; in tal senso, il Committente si impegna ad intervenire tempestivamente al fine di eliminare le condizioni di rischio ora richiamate provvedendo, al contempo, a integrare/modificare/redigere nuovo Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, il quale costituisce parte integrante del presente Contratto.

6.8. Le Parti dichiarano che i costi della sicurezza da interferenze originanti dal Contratto sono esplicitamente quantificati nelle Condizioni Particolari, al quale le Parti espressamente rinviano.

6.9. L'Appaltatore si obbliga a munire i propri dipendenti/soci e collaboratori di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Con riferimento ai dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi, l'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le leggi in vigore ed in particolare quelle riguardanti il collocamento, l'assicurazione previdenziale gli infortuni sul lavoro. Tutti i dipendenti/soci e/o collaboratori che verranno impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto sono inquadrati secondo i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi applicati.

6.10. L'Appaltatore garantisce e manleva il Committente da ogni responsabilità inerente al pagamento, nella misura prevista dalla Legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione del Contratto.

7. REGOLAMENTAZIONE DEL SUBAPPALTO

7.1. Il Committente autorizza sin da ora espressamente l'Appaltatore a subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto.

7.2. Le ditte che opereranno in regime di subappalto sono preventivamente scelte per professionalità e capacità specifiche in relazione ai lavori da assegnare e qualificate dall'Appaltatore in base al possesso di tutti i requisiti di Legge. Le stesse, per la fornitura con posa in opera di impianti speciali e/o complessi, nei casi di vendita chiavi in mano, potranno avvalersi di ulteriori particolari competenze di imprese ausiliarie, altrettanto preventivamente valutate, per garantire il buon esito dell'opera rispetto alle peculiarità della progettazione. Sarà cura quindi dell'Appaltatore procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di tutti i soggetti individuati.

8. ACCESSO A LUOGHI E SERVIZI

8.1. Il personale dell'Appaltatore avrà accesso solo alle aree di effettiva competenza per motivi di servizio. Al personale dell'Appaltatore dovrà essere riservato uno spazio per le operazioni di assistenza pienamente rispondente alle norme di prevenzione infortuni ed a quelle in tema di tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. A tale scopo il Committente si impegna a consegnare all'Appaltatore una mappa o pianta della sede con indicate le aree nelle quali è consentito l'accesso per i Servizi di cui al presente Contratto.

9. RESPONSABILITÀ, ESONERO E RINUNCE

9.1. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Committente terrà l'Appaltatore mallevato ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, perdita, pregiudizio, responsabilità, conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura, diretti e/o indiretti o mediati e/o consequenziali, materiali e/o immateriali, potenziali e/o attuali, inclusi senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali che dovessero derivare all'Appaltatore come conseguenza (i) dei danni causati, a cose o persone, in violazione di quanto previsto nel Contratto, nella legge, nel DUVRI, nelle relative norme tecniche e buone prassi; (ii) dell'intervento sui Beni da parte di terzi soggetti diversi dall'Appaltatore medesimo; (iii) di malfunzionamenti relativi a parti informatiche (software) di terze parti.

9.2. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso l'Appaltatore sarà responsabile dei cc.dd. danni indiretti e/o mediati e/o consequenziali e/o immateriali diretti, ed in particolare:

- i danni indiretti o mediati, sono quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative del Committente causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo), difetti, mancanza di qualità, o guasti dei prodotti fra cui, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna;
- i danni consequenziali, sono danni materiali subiti da beni che non siano stati interessati in modo diretto dall'evento dannoso: ad esempio il danno da perdita del materiale in lavorazione;
- i danni immateriali diretti, sono i danni connessi direttamente all'evento, subiti da beni il cui valore differisce dal costo puramente materiale degli stessi.

9.3. Il Committente rinuncia ad esperire o avanzare ogni azione, pretesa, istanza, ricorso aventi ad oggetto i danni come sopra descritti, nonché eventuali danni che derivino da ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori dell'Appaltatore.

10. FORZA MAGGIORE

10.1. Le Parti non saranno ritenute responsabili per eventuali ritardi e/o inadempimenti, qualora il ritardo e/o l'inadempimento siano causati da un evento al di fuori del loro controllo tale da rendere (temporaneamente o definitivamente) impossibile, o comunque eccessivamente oneroso il loro adempimento ("Evento di Forza Maggiore").

10.2. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti qualificano come Eventi di Forza Maggiore: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti informatici (ovvero, qualsiasi evento di natura accidentale o incidentale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziale, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici) verificatisi per cause non imputabili all'Appaltatore, vertenze sindacali, scioperi, malattie diffuse e/o epidemie e/o pandemie, factum principis, interruzioni delle forniture energetiche, ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori dell'Appaltatore. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore o i suoi effetti permangano, le Parti non saranno considerate responsabili, ed è dunque esclusa la possibilità per l'altra parte di chiedere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempite alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore.

SAMET SRL a socio unico

Società di Toyota Material Handling Italia Srl

Via Yuri Gagarin 48/50/52

59100 Prato

Tel.0574 634026 - 0583 216463 Fax 0574 634031

commerciale@grupposamet.com

www.sametcarrellielevatori.com

Cod.Fisc. 03150830481 -

P.Iva 00290530971

R.E.A. n.PO307340 Reg.Imp. PO 03150830481

Capitale Sociale € 46.480,00 i.v.

Information classification: Confidential

10.3. Laddove una Parte venga colpita da un Evento di Forza Maggiore, informerà l'altra parte del verificarsi di tale evento, dei suoi effetti e sulla sua possibilità di dar corso alle proprie obbligazioni scaturenti dal Contratto. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare in buona fede le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale Evento di Forza Maggiore.

10.4. Le Parti espressamente convengono che qualora l'Evento di Forza Maggiore si manifesti continuamente per un periodo superiore a 6 mesi, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il Contratto dandone conforme comunicazione all'altra Parte senza alcun diritto a risarcimento e/o rimborso di costi in favore di alcuna Parte e senza responsabilità configurabili in capo alle stesse.

11. ASSICURAZIONI

11.1. Il Committente si impegna a stipulare e a mantenere operanti per tutta la durata del presente Contratto le assicurazioni obbligatorie previste dalla legge e le assicurazioni contro gli infortuni dei propri dipendenti e di eventuali collaboratori non dipendenti.

12. SMALTIMENTO RIFIUTI

12.1. In ottemperanza alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che impongono di avviare al recupero/smaltimento presso centri autorizzati tutti i rifiuti prodotti durante l'attività di realizzazione delle opere, delle forniture e di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione e la successiva manutenzione, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi, garantendo, di fronte alle autorità preposte al controllo, una completa tracciabilità del processo, l'Appaltatore può farsi carico del servizio di ritiro di tali rifiuti, nonché degli adempimenti documentali e di registrazione obbligatori, in proprio o tramite il Concessionario/Assistente. Tale condizione deve essere accettata in modo indipendente rispetto al resto del Contratto e deve essere dato espresso consenso scritto in ordine allo svolgimento della menzionata attività di gestione dei rifiuti da parte dell'Appaltatore o espressa conferma dello smaltimento in proprio attraverso aziende autorizzate direttamente incaricate.

12.2. L'attività di cui al paragrafo che precede viene realizzata dall'Appaltatore ovvero dal Concessionario/Assistente ai sensi dell'art. 193, comma 19 del D. Lgs. 152/2006, con la collaborazione di un Partner di primaria importanza autorizzato al trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non, per conto terzi.

12.3. In caso di responsabilità del servizio in capo all'Appaltatore o al Concessionario/Assistente, gli stessi dovranno seguire la procedura di gestione e smaltimento/recupero attraverso la società autorizzata sopra indicata. In caso contrario, il Committente viene riconosciuto quale produttore/detentore dei rifiuti e si impegna a provvedere autonomamente alla gestione e allo smaltimento di detti rifiuti, compreso il deposito preliminare e/o lo stoccaggio, il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi attraverso aziende autorizzate a proprie spese. In relazione ad entrambe le opzioni di cui sopra, salvo il caso in cui sia l'Appaltatore a gestire direttamente i rifiuti, il soggetto che provvede alla gestione e allo smaltimento/recupero dei rifiuti generati nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto, renderà disponibili all'Appaltatore con cadenza mensile e comunque tutte le volte in cui venga fatta richiesta, le copie di tutti i documenti di contabilità e tracciabilità connesse alle attività di gestione e smaltimento/recupero degli stessi rifiuti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la copia della quarta copia del formulario, copia del registro di carico e scarico e scarico, ecc. Per quanto non disciplinato al presente Articolo 12, si rinvia a quanto specificatamente previsto nelle "Condizioni Particolari".

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Il Committente espressamente riconosce all'Appaltatore la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui il Committente ometta o ritardi il pagamento del Corrispettivo - o anche solo di una rata dello stesso, nel caso di pagamento rateale - rispetto a quanto previsto all'articolo 5 (corrispettivo e modalità di pagamento) che precede.

13.2. Nel caso in cui l'Appaltatore si avvalga del diritto di cui al paragrafo che precede, lo stesso avrà diritto a trattenere le rate o la porzione di Corrispettivo fino a quel momento corrisposta, impregiudicato e fatto salvo il maggior danno, oltre a ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1. Il Contratto e le singole obbligazioni previste dallo stesso non potranno essere oggetto di cessione a terzi da parte del Committente, senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria che coinvolga il Committente. L'Appaltatore, infatti, dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Committente, dei suoi soci e degli amministratori di questi.

14.2. Il Committente acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che l'Appaltatore possa cedere ad un terzo il Contratto, purché lo stesso sia parte del gruppo Toyota.

15. MISCELLANEA

15.1. Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di pregiudizio all'esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.

15.2. In caso di disaccordo tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari prevarrà quanto previsto nelle Condizioni Particolari. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporre successivamente, da parte del Committente, in esecuzione - e, più in generale, nell'ambito - del presente Contratto e le presenti Condizioni Generali di Service, queste ultime prevarranno incondizionatamente. Le Parti concordano altresì che le presenti Condizioni Generali di contratto avranno validità e saranno, pertanto, efficaci per tutte le future successive forniture aventi il medesimo oggetto contrattuale. Tale previsione si intende naturalmente estesa a tutte le società facenti parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia in qualità di parte appaltatrice.

15.3. Il Contratto supera annulla e sostituisce ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Il Committente avrà cura di verificare eventuali aggiornamenti delle presenti Condizioni Generali - conseguenti, a titolo esemplificativo, ad interventi normativi e/o regolamentari e/o provvedimenti della Pubblica Amministrazione circa quanto ora previsto dalle presenti Condizioni Generali in relazione alle obbligazioni del Committente, ivi comprese quelle derivanti dall'organizzazione del Gruppo Industriale Toyota Material Handling in Italia - disponibili online al seguente indirizzo <https://toyota-forklifts.it/chi-siamo/documenti/>, che il Committente stesso si impegna ad accettare. Salvo quanto previsto al periodo che precede, nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto. È esclusa l'applicabilità di eventuali termini e condizioni di servizi del Committente. Le presenti Condizioni Generali di Service prevarranno su qualsiasi previsione inserita dal Committente nel proprio ordine o nella propria corrispondenza, la quale dovrà ritenersi come non apposta e/o comunque invalida, inefficace e non vincolante per l'Appaltatore, se non accettata da quest'ultimo per iscritto.

15.4. Il Committente non potrà utilizzare il nome dell'Appaltatore o il nome di una delle sue organizzazioni in alcun materiale promozionale, comunicato pubblicitario, annuncio pubblico, spot o altra forma di pubblicità riguardante il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore.

SAMET SRL a socio unico

Società di Toyota Material Handling Italia Srl

Via Yuri Gagarin 48/50/52

59100 Prato

Tel.0574 634026 - 0583 216463 Fax 0574 634031

commerciale@grupposamet.com

www.sametcarrellielevatori.com

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1. Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere accesso, in qualità di autonoma titolare del trattamento, a dati personali di titolarità dell'altra Parte (a titolo esemplificativo, dati identificativi e di contatto dei referenti aziendali) laddove necessario ai fini dell'esecuzione e della gestione del presente Contratto. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") il Committente dichiara, inoltre, di aver preso totale visione del contenuto dell'informativa privacy consultabile alla pagina <https://toyota-forklifts.it/legale/informativa-sulla-privacy/> circa il trattamento dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi. Tale trattamento dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza del trattamento dei dati personali e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi quelli previsti dal GDPR e dal Codice Privacy (quali a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR), e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante").

16.2. Il Committente garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali per conto del Committente, che i dati personali raccolti e trasmessi all'Appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate in materia di protezione dei dati personali, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e necessità previsti dal GDPR e dal Codice Privacy e mediante l'adozione delle misure di sicurezza adeguate previste dal GDPR e da ogni altra norma applicabile. Il Committente garantisce la legittimità delle modalità di utilizzo dei dati personali eventualmente trasmessi all'Appaltatore, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi responsabilità e/o danno, incluse le spese legali, che dovesse essere riconosciuta in capo all'Appaltatore per effetto della illiceità o non correttezza del trattamento di dati personali imputabile alla struttura organizzativa del Committente.

16.3. Il Committente dichiara di dare esecuzione al presente Contratto e di adottare le soluzioni fornite dall'Appaltatore nel pieno rispetto della legislazione vigente - sia nei confronti del proprio personale che nei confronti di terze parti a vario titolo coinvolte dal Committente in attività rientranti nel perimetro contrattuale ivi definito - avendo in tal senso adempiuto a tutti gli obblighi informativi e autorizzativi previsti dal GDPR, dall'art. 4 della legge 300/1970 ss.mm.ii. e da ogni altra normativa applicabile. Il Committente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti anche all'Appaltatore e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione.

17. RISERVATEZZA

17.1. Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione o documento relativi all'attività dell'Appaltatore che non siano già stati resi di pubblico dominio dal Appaltatore o con il suo consenso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, disegni e progetti tecnici, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività e/o ai prodotti dell'Appaltatore. Il Committente prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità dell'Appaltatore e riconosce sin da ora che l'Appaltatore ha adottato tutte le misure idonee a mantenere queste Informazioni Confidenziali segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale.

17.2. Il Committente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere in tutto o in parte tali Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore.

17.3. Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui il Committente venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che il Committente si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali e a non farne copia, ma si impegna, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, a distruggere ovvero restituire all'Appaltatore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse).

17.4. Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali Informazioni Confidenziali si renda necessaria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrano, il Committente si impegna a rendere tempestivamente note all'Appaltatore.

17.5. Il Committente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti all'Appaltatore e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto all'Appaltatore dalla legge, il Committente riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Committente riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.

17.6. Le obbligazioni assunte dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso, o per l'eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in questione.

18. COMPLIANCE AL D.LGS. 231/2001

18.1. Il Committente dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che l'Appaltatore ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un Codice Etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://www.sametcarrellielevatori.com/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Committente si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello citato, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza dell'Appaltatore. Il Committente dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, né risulta pendente a carico di tali rappresentanti legali e/o di tali soggetti in posizione apicale alcuna indagine o procedimento rilevanti a tali fini. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Committente alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dalla medesima si rivelino errate, non vere o non corrette, l'Appaltatore potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito. Il Committente dichiara di essere edotto del fatto che l'Appaltatore ha adottato un regolamento per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 (il "Regolamento Whistleblowing"), disponibile sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/chi-siamo/documenti/documenti-samet/>, ed ha implementato appositi canali interni di segnalazione, così come descritti all'interno del

Cod.Fisc. 03150830481 -

P.Iva 00290530971

R.E.A. n. PO307340 Reg.Imp. PO 03150830481

Capitale Sociale € 46.480,00 i.v.

MATERIAL HANDLING

medesimo. Il Committente è invitato a segnalare eventuali violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini del Regolamento Whistleblowing attraverso gli appositi canali messi a disposizione dall'Appaltatore.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

19.2. Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario, relativo alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente Contratto, sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

* * *

Si allegano:

- 1) Condizioni Particolari;
- 2) Documento di riconoscimento in corso di validità de Legale Rappresentante p.t (Procuratore) del Committente.
- 3) DUVRI (ove rilevi).

[PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA]

Prato (PO), li _____
[giorno] [mese] [anno]

Timbro e firma del Committente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Committente dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: art. 1.1 [PREMESSE] - art. 4.2 [CORRISPETTIVO] - art. 5.1 [MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI] - art. 6.7 [OBBLIGHI D.LGS 81/2008] - art. 7 [AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO] - art. 9 [RESPONSABILITA', ESONERO E RINUNCE] - art. 10 [FORZA MAGGIORE] - art. 12 [GESTIONE RIFIUTI] - art. 13 [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA] - art. 14 [CESSIONE DEL CONTRATTO] - art. 15 [MISCELLANEA] - art. 18 [CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01, RISOLUTIVA ESPRESSA] - art. 19.2 [DEROGA AL FORO COMPETENTE].

Timbro e firma del Committente

[SEGUE PAGINA BIANCA]

SAMET SRL a socio unico

Società di Toyota Material Handling Italia Srl

Via Yuri Gagarin 48/50/52

59100 Prato

Tel.0574 634026 - 0583 216463 Fax 0574 634031

commerciale@grupposamet.com www.sametcarrilievatori.com

Cod.Fisc. 03150830481 -

P.Iva 00290530971

R.E.A. n.PO307340 Reg.Imp. PO 03150830481

Capitale Sociale € 46.480,00 i.v.